

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.



Quello che c'è da sapere sul modello Unico 2010

Le attività che rientrano nel reddito agrario e quelle che eccedono tale limite. Le novità introdotte in tema di compensazioni con utilizzo del credito Iva

di **Daniele Saggiorato**

Con l'avvicinarsi del periodo estivo i contribuenti italiani, quindi anche gli agricoltori, sono chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi.

Anche se nel settore agricolo sono sempre di più coloro che affidano questo compito a consulenti o organizzazioni di categoria, la normativa via via più complessa e l'obbligo dell'invio telematico sicuramente non favoriscono il «fai da te»; riteniamo opportuno riepilogare brevemente quelle che sono le informazioni necessarie da tenere presente per non commettere errori.

Di seguito verranno indicati i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione dei redditi, le attività che

rientrano nei limiti del reddito agrario, i fabbricati considerati rurali e quindi non produttivi di reddito, e infine verrà fatto un accenno all'importante novità introdotta quest'anno che riguarda le compensazioni con utilizzo del credito Iva.

Termini di versamento

Il versamento del saldo per l'anno 2009 e del primo acconto per l'anno 2010 deve essere effettuato entro il 16-6-2010 con possibilità di posticiparlo al 16 luglio; in tal caso l'importo dovuto va maggiorato dello 0,40% a titolo di interessi.

La maggiorazione è in misura fissa, quindi si applica indistintamente sia che il versamento venga effettuato il 17 giugno (vale a dire il giorno dopo la prima

scadenza) o il 16 luglio, ossia dopo un mese esatto.

Contrariamente a quanto previsto per la rateizzazione o per il ravvedimento operoso, questi interessi vanno versati cumulativamente all'imposta, utilizzando lo stesso codice tributo.

Per completezza di informazione si ricorda che il secondo o unico acconto andrà versato entro il 30 novembre prossimo.

Rateizzazione

Da diversi anni viene data la possibilità ai contribuenti di rateizzare le imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso gli interessi non vanno cumulati con l'imposta, ma versato a parte utilizzando un apposito codice tributo. Per le modalità di calcolo e i termini di versamenti si rimanda alle istruzioni dell'Agenzia delle entrate.

La rateizzazione è ammessa per i soli versamenti da effettuare a titolo di saldo e primo acconto e quindi non può essere utilizzata per l'acconto di novembre, che obbligatoriamente va versato in un'unica soluzione. •

Ravvedimento operoso

I contribuenti che per qualsiasi motivo non versano le imposte alle scadenze dovute possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» ed evitare che sia l'Agenzia delle entrate a recuperare l'imposta dovuta.

Per avvalersi di questa possibilità occorre versare l'imposta non versata nei termini prescritti e con appositi codici tributo le sanzioni e gli interessi; le sanzioni sono del 2,5% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento e del 3% se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno sino a quello in cui scade il termine di presentazione della dichiarazione del-

l'anno in cui il versamento è stato omesso. Ad esempio, se non è stato versato l'acconto per l'anno 2009, il ravvedimento va fatto entro il termine di presentazione di questa dichiarazione; ma se non viene versato il saldo dell'anno d'imposta 2009 il termine per ravvedersi è fissato con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Questo perché la violazione viene commessa nel 2010.

Oltre alla sanzione devono essere versati gli interessi rapportati ai giorni di effettivo ritardo, calcolati al tasso del 3% sino al 31-12-2009 ridotto, all'1% a partire dall'1-1-2010. •

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione dei redditi va presentata in via telematica, fatta eccezione per i contribuenti che possiedono redditi che potrebbero essere dichiarati con il modello 730, ma non possono utilizzare tale dichiarazione in quanto non hanno un sostituto d'imposta che applica loro le ritenute o effettua il rimborso. È il caso di un lavoratore dipendente momentaneamente disoccupato, oppure del contribuente che presenta il modello 730 ma, a parte, deve dichiarare redditi o comunicare dati che impongono l'utilizzo del modello Unico.

Tali soggetti possono ancora presentare il modello cartaceo, ma nulla impedisce che si avvalgano del servizio telematico. La dichiarazione va presentata dal 3 maggio, essendo il 2 domenica, al 30 giugno se si utilizza il modello cartaceo, ed entro il 30 settembre se si utilizza il servizio telematico.

Il modello va presentato all'ufficio postale se si utilizza il modello cartaceo; inviandola direttamente tramite Entratel o Internet oppure avvalendosi di un intermediario abilitato si utilizza il sistema telematico. •

Attività che rientrano nel reddito agrario

Dopo aver illustrato i termini e le modalità di versamento e presentazione della dichiarazione dei redditi, passiamo ad analizzare come vanno dichiarati i redditi delle varie attività che un agricoltore può svolgere.

Come sappiamo, nel quadro RA del modello Unico persone fisiche o società di persone vanno dichiarati i redditi dominicale e agrario.

Il reddito dominicale viene dichiarato dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dal titolare di altro diritto reale sul terreno.

Il reddito agrario viene dichiarato dal conduttore del terreno.

Rientrano nei limiti del reddito agrario le attività di coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un

quarto dal terreno, le attività dirette alla produzione di vegetali anche in strutture protette a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno sul quale la produzione stessa insiste.

Rientrano altresì nel reddito agrario le cosiddette «attività connesse», vale a dire quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento di animali. Si precisa che le attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti non necessariamente devono avvenire sul fondo agricolo, ma possono benissimo essere effettuate anche presso terzi, l'essenziale è rispettare il concetto di prevalenza.

Per meglio comprendere quali sono le attività connesse così come disciplinate dal terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile, il ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di quello delle politiche agricole, individua ogni due anni, con apposito decreto, le attività che rientrano nel reddito agrario.

Le attività connesse individuate dal decreto che rientrano nel reddito agrario sono riportate di seguito.

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione. Comprendono le attività di macellazione di carni di bovini, suini, equini, ovini e caprini, nonché le carni avicole, dei volatili in genere e dei conigli. Oltre alla vendita di carne fresca sia in mezzena o con tagli pronti al consumo, è ammessa anche la vendita di carne congelata o surgelata.

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e



salami. Rientrano nella fattispecie le attività di produzione di speck, prosciutto crudo, bresaola, oltre a salsicce e salami.

Lavorazione e conservazione delle patate. Sono comprese la produzione di patate surgelate e di farina di patate; sono escluse, come si legge espressamente nella tabella allegata al decreto, le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi. Sono compresi i succhi di frutta e i nettari di frutta e ortaggi.

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Questa attività comprende la conservazione dei prodotti citati mediante operazioni di congelamento, surgelamento, essiccazione, immersione in olio o in aceto oppure la produzione di conserve o marmellate.

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi. Comprende la produzione di olio di oliva come pure di quello di altri semi oleosi quali la soia, il girasole, la colza, il ravizzone, ecc.

Produzione di olio di semi di granoturco. Comprende la produzione del solo olio derivante dai semi di granoturco o mais.

Trattamento igienico del latte e produzione di suoi derivati. La categoria spazia dalla produzione del latte crudo bovino, bufalino, ovino o caprino alla sua lavorazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione o trattamento UHT per lunga conservazione, alla produzione di derivati del latte.

Lavorazione delle granaglie. Comprende la molitura del frumento e di altri cereali per la produzione di fa-



rine, semole o semolini, agglomerati di mais, segale o avena, nonché la lavorazione del risone mediante la sbramatura, la pilatura, ecc.

Produzione di vini. Come per il trattamento igienico del latte, si va dalle colture viticole alla produzione di vino da tavola, ai vini di qualità, al vino spumante, a quelli liquorosi, nonché a quelli a basso contenuto alcolico.

Produzione di aceto. Come per la produzione di olio di semi di granoturco, anche in questo caso si fa riferimento alla sola produzione di aceto.

Produzione di sidro e altre bevande fermentate. Comprende la produzione di sidro, sidro di pere, di bevande a base di frutta che possono anche contenere miscele di alcol.

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele. Si fa riferimento a tutte le attività che svolge chi produce e vende miele raffinato.

Conservazione di pesce, crostacei e molluschi interi mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia e produzione di filetti di pesce. L'elenco di per sé è già sufficientemente esaustivo per cui non si riporta alcun ulteriore dettaglio.

Manipolazione dei prodotti derivanti in genere dalle coltivazioni del fondo agricolo. Si tratta della manipolazione dei prodotti vegetali ottenuti dalle coltivazioni agricole. La manipolazione, contrariamente ai beni elencati in precedenza, non comporta la trasformazione del prodotto agricolo, che di conseguenza mantiene la sua natura, ma una serie di operazioni che migliorano il prodotto, quali la pulitura, la cerni-

ta, la selezione. Questa attività riguarda solo ed esclusivamente i prodotti acquistati da terzi, che devono necessariamente essere in misura non prevalente rispetto a quelli prodotti dall'imprenditore agricolo (concetto di prevalenza), in quanto la manipolazione dei prodotti ottenuti interamente dall'agricoltore rientra sempre nel concetto di reddito agrario.

Il concetto di prevalenza, che ricorre sia nel 3° comma dell'art. 2135 del Codice civile, sia nell'articolo 32, comma 2, lettera C del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e che l'Agenzia delle entrate cita sia nella circolare n. 44 del 14-5-2002, sia in quella n. 44 del 15-11-2004, deve sempre essere rispettato, altrimenti si trasforma in un'attività commerciale.

La seconda delle circolari sopra citate chiarisce che il concetto di prevalenza va inteso in termini quantitativi nel rispetto della norma generale, la quale dispone che le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono considerate connesse a quelle agricole a condizione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco ovvero dall'allevamento degli animali.

Le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione, benché siano espressamente citate fra quelle connesse, rientrano nel reddito agrario solo se riguardano prodotti agricoli, non manipolati o trasformati, ottenuti nell'azienda e non acquistati da terzi, anche se in misura minima, oppure le attività di manipolazione o trasformazione di prodotti propri o, in ultima analisi, l'impiego non prevalente di prodotti acquistati da terzi. •



La produzione di energia elettrica

La Finanziaria del 2007, all'art. 1 comma 369, stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da prodotti vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e, infine, di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli sempre provenienti prevalentemente dal fondo, effettuata da produttori agricoli, costituisce attività connessa alle attività agricole così come prevede il terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile e viene considerata produttiva di reddito agrario.

A tal riguardo l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 32/E del 6-7-2009, ha chiarito quali sono i parametri da osservare per rientrare nei limiti dell'attività agricola e quindi poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia; la stessa Amministrazione ha affrontato anche il tema inerente agli adempimenti fiscali in materia di dichiarazione di redditi, Iva e Irap.

I soggetti che possono avvalersi di tale agevolazione sono solo gli imprenditori agricoli così come previsti dall'art. 2135 del Codice civile, che determinano i loro redditi sulla base delle risultanze catastali; quindi ditte individuali, società semplici, snc, sas, srl e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola e rientrano nei limiti del reddito agrario.

Le attività che rientrano nel reddito agrario sono:

- la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, quali le biomasse, ovvero la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura (biomasse legnose, cippato di origine agroforestale oppure pellet derivante dalla segatura del legno);
- la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche vale a dire proveniente da moduli o pannelli fotovoltaici in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica;
- la produzione di carburanti derivanti da produzioni vegetali quali il bioetanolo, il biodiesel, il biogas e simili;
- la produzione di prodotti chimici quali i biopolimeri, le bioplastiche e simili.

Per rientrare nei limiti del reddito agrario, e quindi evitare che l'attività trascorra in una da assoggettare a costi e ricavi, occorre che per le attività che richiedono l'impiego di prodotti agricoli sia rispettato il concetto di prevalenza; di conseguenza l'azienda agricola deve produrre più del 50% del prodotto agricolo impiegato.

Per quanto attiene alla produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, non richiedendo l'impiego di prodotti agricoli, in quanto attività agricola connessa «atipica», è stato previsto che la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva sia sempre considerata connessa all'attività agricola.

La produzione che eccede i 200 kW di potenza nominale complessiva per essere considerata connessa all'attività agricola deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- che la produzione di energia fotovol-

taica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti. Si tratta di impianti i cui moduli sono inseriti, nel primo caso, in modo stabile su fabbricati o strutture edilizie con qualsiasi funzione o destinazione (esempio moduli stabilmente inseriti nel tetto della stalla); quelli parzialmente integrati invece vengono posizionati su un fabbricato, e in seguito possono anche essere rimossi;

- che il volume d'affari derivante dalla attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) sia superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica (esclusi i primi 200 kW); nel calcolo di questo secondo volume d'affari non si tiene conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
- che il rapporto fra terreno coltivato ed energia da fotovoltaico prodotta oltre i 200 kW (limite entro il quale l'attività è sempre considerata connessa a quella agricola) sia di 1 ha ogni 10 kW. In questo caso la produzione di energia elettrica da fotovoltaico non può superare il limite di 1 MW (1.000 kW); inoltre il terreno deve essere ubicato nello stesso comune dove è situato l'impianto o in un comune limitrofo. •

Attività che eccedono i limiti del reddito agrario

Le attività di allevamento di animali con terreno che non ha la potenzialità per produrre almeno un quarto delle unità foraggere necessarie a mantenerli, quelle di produzione in serra su più di due piani, di prestazione di servizi con attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'azienda agricola, di trasformazione dei prodotti agricoli in altri diversi da quelli compresi nell'elenco ministeriale precedentemente citato, e di agriturismo, generano sempre redditi che non rientrano nel reddito agrario.

Se il soggetto che svolge tali attività è una ditta individuale, o una società semplice, oltre al reddito agrario deve determinare un reddito specifico della attività svolta oltre i limiti, che va determinato in modo forfettario compilando il quadro RD oppure, per opzione, in modo analitico sulla base dei costi e ricavi.

Se viceversa l'attività in questione viene svolta da un soggetto diverso (snc,

sas, oppure srl, anche se costituita sotto forma di società agricola), l'intera attività svolta dalla società stessa è soggetta alla determinazione del reddito sulla base dei costi e ricavi. In altre parole l'intero reddito prodotto dalla società è determinato in modo analitico. Concetto chiarito dall'art. 3, comma 2, del decreto 27-9-2007 n. 213. •





Fabbricati rurali

Le costruzioni rurali, anche se iscritte al catasto fabbricati, non danno luogo a reddito da fabbricati, in quanto il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche della redditività delle costruzioni medesime; il concetto è stato chiarito dalla circolare 20-3-2000 n. 50/E.

Si ricorda che i fabbricati per essere considerati rurali devono soddisfare i requisiti stabiliti dall'art. 9, commi 3 e 3 bis del decreto legge 557/1993, convertito nella legge 133/1994 e successive modificazioni.

In breve si fa presente che i fabbricati a uso abitativo per essere considerati rurali devono essere utilizzati quali abitazione agricola:

- dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, oppure dall'affittuario o da un soggetto che ad altro titolo conduce il fondo agricolo;

- dal socio o dall'amministratore di società agricola in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- dalle persone fisiche addette al lavoro nell'azienda agricola (coadiuvanti);
- dai familiari conviventi a loro carico;
- dai titolari di pensione per attività lavorativa svolta in agricoltura;
- dai lavoratori agricoli subordinati fissi o avventizi, questi ultimi assunti per più di 100 giornate l'anno.

Inoltre occorre che il conduttore del fondo agricolo cui l'abitazione è asservita sia iscritto al registro delle imprese.

Oltre a ciò occorre rispettare i seguenti altri requisiti:

- la superficie del fondo agricolo al quale l'abitazione è posta al servizio deve essere di almeno 10.000 m², ridotti a 3.000 nel caso vengano praticate colture in serra o funghicoltura, oppure il terreno sia ubicato in un comune considerato montano ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 97/94;
- il volume d'affari (il riferimento è all'Iva) del conduttore del fondo sia superiore alla metà del reddito complessivo (rigo RN1 della dichiarazione dei redditi); da tale reddito vanno escluse le pensioni agricole. Per le zone montane cui si è fatto riferimento in precedenza il volume d'affari dell'attività agricola è sufficiente che sia superiore a un quarto e non più alla metà del reddito complessivo. Se l'azienda agricola è in regime di esonero Iva, il volume d'affari viene considerato

pari a 7.000 euro; ovviamente il conduttore deve essere iscritto al Registro delle imprese. A tal proposito si ricorda che le ditte individuali esonerate dagli adempimenti Iva possono non iscriversi al Registro delle imprese, ma in questo caso l'abitazione perde il requisito di ruralità, quindi i soggetti interessati dovranno fare le opportune scelte. Nel caso di abitazione occupata da pensionato agricolo e terreni affittati a terzi la sussistenza dei requisiti (rapporto reddito/volume d'affari e iscrizione al Registro delle imprese) va verificata in capo all'affittuario;

- l'abitazione non deve essere considerata di lusso, quindi non deve essere accatastata nelle categorie A/1 oppure A/8 e non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso così come previsto dal decreto ministeriale 2-8-1969;
- nel caso sul fondo insista più di una abitazione, e tutte siano occupate dal medesimo nucleo familiare, occorre che la loro superficie complessiva non superi 80 m² per il titolare e 20 m² per ogni altro familiare.

Si ricorda che il fabbricato non necessariamente deve insistere sul fondo agricolo, ma può essere ubicato altrove, purché nello stesso comune o in un comune confinante (questa norma vale anche per i fabbricati a uso strumentale).

I fabbricati strumentali all'attività agricola sono considerati rurali quando sono utilizzati per:

- il ricovero degli animali;
- la conservazione dei prodotti;
- la custodia delle macchine agricole e degli attrezzi;
- la protezione delle piante;
- l'attività di agriturismo;
- uso ufficio dell'azienda agricola;
- le attività agricole connesse.

Per fabbricati utilizzati per le attività connesse si intendono quelli che servono per la manipolazione dei prodotti agricoli e per la loro trasformazione (cantine, piccoli macelli aziendali, piccoli caseifici aziendali, laboratori per la produzione di marmellate, conserve, mostarde, locali per la stagionatura dei salumi, fabbricati utilizzati per la produzione di agroenergie, ecc.).

La circolare dell'Agenzia del territorio n. 7 del 15-6-2007, al punto 3.2, precisa che l'attività agricola connessa non deve trasformare in un'attività di tipo industriale e inoltre richiede il rispetto del concetto di prevalenza nell'impiego dei prodotti agricoli aziendali.

La stessa circolare precisa che i fabbricati strumentali vanno accatastati nella



categoria D10; tuttavia possono essere considerati rurali anche i locali destinati ad attività di agriturismo accatastati nella categoria da A2 ad A7 e C2, C3, C6 e C7. La stessa Agenzia del territorio con nota protocollo n. 10933 del 26-2-2010 ha precisato che la categoria catastale D10 va attribuita solo nel caso in cui non si riscontrino, nel quadro di qualificazione catastale, una categoria maggiormente appropriata in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile. Quindi possono essere considerate rurali, oltre alle costruzioni accatastate nelle categorie sopra citate, anche quelle iscritte nelle categorie D1, D7 e D8.

Di diverso avviso alcune recenti sentenze della Cassazione, che hanno affermato che i fabbricati per essere considerati rurali, devono essere accatastati nelle categorie A6 se abitazioni e D10 se strumentali all'attività agricola.

Di fronte a questa intricata situazione è quanto meno auspicabile un intervento del legislatore che dia una interpretazione, vincolante per tutti, dell'intera vicenda.

Infine si ricorda che i fabbricati rurali non sono soggetti a Ici, come chiarito dall'art. 23, comma 1 *bis* del decreto 207/2008, convertito nella legge 27/2009, anche se accatastati al catasto fabbricati. •

Compensazioni con credito Iva superiore a 15.000 euro

Al fine di monitorare l'utilizzo del credito Iva e contrastare gli abusi, l'art. 10 del decreto legge 78/2009 ha stabilito che per utilizzare in compensazione il credito annuale Iva per importi compresi fra 10.000 e 15.000 euro occorre prima aver presentato la dichiarazione Iva, dopo di che il credito diventa disponibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Per le compensazioni con utilizzo del credito annuale di importo superiore a 15.000 euro occorre, oltre a quanto appena citato, anche il visto di conformità, che ricordiamo va rilasciato da un soggetto abilitato.

In definitiva dal 2010 quando si utilizza il credito Iva, che emerge dalla dichiarazione dell'anno d'imposta 2009, si possono verificare tre casi:

- fino a 10.000 euro di compensazioni con utilizzo del credito Iva dell'anno 2009 non si deve rispettare alcuna formalità; quindi il credito, nel 2010, può essere utilizzato anche se non è ancora stata presentata la dichiarazione Iva;
- oltre i 10.000 e fino a 15.000 euro la compensazione con utilizzo del credito annuale Iva del 2009, cui sopra viene fatto riferimento, è possibile solo se prima è stata presentata la dichiarazione annuale Iva (si ricorda che la presentazione può avvenire solo per via telematica) e il credito è disponibile solamente dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione;

- oltre i 15.000 euro, fermo restando quanto riportato al punto precedente, è necessario venga apposto il visto di conformità.

I soggetti abilitati ad apporre il visto sono gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, i responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf - imprese, gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la Camera di commercio alla data del 30-9-1993 in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria.



Per consentire l'utilizzo del credito Iva con i primi mesi del 2010, in deroga alla disposizione che prevede che le dichiarazioni dei redditi e quelle Iva vengano presentate in forma unificata, le sole dichiarazioni con Iva a credito possono essere presentate in via disgiunta dal 1° febbraio; in questo caso il credito Iva può essere utilizzato in compensazione dal 16 marzo.

Si fa presente che l'obbligo del visto di conformità riguarda solo i contribuenti che intendono complessivamente compensare con altri tributi o contributi un credito annuale Iva superiore a 15.000 euro. Pertanto un contribuente con un credito annuale Iva di 40.000 euro, che intende compensare con altri tributi o contributi fino a un massimo di 15.000 euro e chiedere la differenza a rimborso oppure tenerla, in tutto o in parte, in detrazione per le liquidazioni periodiche Iva, non deve ricorrere al visto di conformità.

Altra importante novità riguarda i soggetti che effettuano compensazioni con utilizzo del credito Iva per importi superiori a 10.000 euro annui, i quali sono obbligati a utilizzare i soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; pertanto essi non possono utilizzare i sistemi home banking o remote banking, in quanto la stessa Agenzia delle entrate intende controllare direttamente e tempestivamente le compensazioni con utilizzo del credito Iva per importi che complessivamente superano i 10.000 euro. •

Daniele Saggiorato